

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 26 maggio 2018



## PRIVACY

|             |          |       |  |                 |   |
|-------------|----------|-------|--|-----------------|---|
| Italia Oggi | 26/05/18 | P. 34 | Professionisti che scrivono al garante | Michele Damiani | 1 |
|-------------|----------|-------|--|-----------------|---|

## IPERAMMORTAMENTO

|             |          |       |                              |               |   |
|-------------|----------|-------|------------------------------|---------------|---|
| Italia Oggi | 26/05/18 | P. 33 | L'iperammortamento ora è doc | Roberto Lenzi | 2 |
|-------------|----------|-------|------------------------------|---------------|---|

## COMMERCIALISTI

|             |          |       |  |                 |   |
|-------------|----------|-------|--|-----------------|---|
| Italia Oggi | 26/05/18 | P. 31 | BOLLINO DEI COMMERCIALISTI SUL CANONE CONCORDATO | STROPPA VALERIO | 3 |
|-------------|----------|-------|--|-----------------|---|

## CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE

|             |          |       |                                     |                |   |
|-------------|----------|-------|-------------------------------------|----------------|---|
| Italia Oggi | 26/05/18 | P. 32 | Sisma, contributi solo per progetti | Matteo Barbero | 4 |
|-------------|----------|-------|-------------------------------------|----------------|---|

## GEOMETRI

|             |          |       |                                 |                 |   |
|-------------|----------|-------|---------------------------------|-----------------|---|
| Italia Oggi | 26/05/18 | P. 29 | gEOMETRI, ESAME A fine novembre | Michele Damiani | 5 |
|-------------|----------|-------|---------------------------------|-----------------|---|

## PERITI

|             |          |       |                                 |                 |   |
|-------------|----------|-------|---------------------------------|-----------------|---|
| Italia Oggi | 26/05/18 | P. 29 | Periti, ok ai vecchi praticanti | Michele Damiani | 6 |
|-------------|----------|-------|---------------------------------|-----------------|---|

## PRIVACY

# *Professionisti che scrivono al garante*

DI MICHELE DAMIANI

Sospendere l'applicazione delle sanzioni e dare maggiori certezze in merito ad alcuni aspetti ancora poco chiari. Questi i rilievi fatti da alcuni rappresentanti di categorie professionali nel giorno di entrata in vigore del nuovo regolamento privacy (Gdpr). Le associazioni hanno inviato una lettera al garante per esporre i propri dubbi. L'Organismo congressuale forense, ad esempio, chiede la sospensione delle sanzioni «fino a quando i professionisti non verranno posti nelle condizioni di adeguarsi alla nuova normativa; da un lato non si è chiari nella formulazione delle norme; dall'altro, la legittima ansia di essere passibili di sanzioni sta prestando il fianco ad azioni speculative di molti operatori». Gli odontoiatri, invece, hanno scritto al Garante per chiedere un incontro chiarificatore sui temi e sulle conseguenze della nuova disciplina. Uno dei chiarimenti richiesti riguarda la nomina del responsabile della protezione dei dati; viene richiesto se questa sia obbligatoria o meno per i liberi professionisti.



*Il Mise: senza data certa dell'autocertificazione rischia di saltare la pianificazione fiscale*

## L'iperammortamento ora è doc *Il bonus solo dietro perizia giurata o attestato di conformità*

DI ROBERTO LENZI

**L'**iperammortamento è utilizzabile solo nel caso in cui vi sia perizia giurata o attestato di conformità o dichiarazione del legale rappresentante (autocertificazione) emessa entro la data di chiusura del periodo d'imposta di riferimento. Se sulla necessità della data certa per la perizia giurata il Mise si era già espresso con la circolare del 15 dicembre 2017 n. 547750, per quanto riguarda l'autocertificazione questo obbligo è stato recepito dalle imprese come una novità che rischia di far saltare la pianificazione fiscale (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

La risoluzione n.152/E dell'Agenzia delle Entrate riportava che «La consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell'impresa dovrà risultare da un atto avente data certa: ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec)», mentre la circolare 15 dicembre 2017 n. 547750 prevede che «Come si è già ricordato, la perizia giurata o l'attestazione di conformità (o, nel caso, la dichiarazione del legale rappresentante) devono essere acquisite dall'impresa entro la data di chiusura del periodo d'imposta. Al riguardo, con specifico riferimento al caso in cui l'impresa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, si rinvia alla risoluzione n. 152 dell'Agenzia delle entrate pubblicata il 15 dicembre 2017[...]».

In questo senso, nella circolare dell'Agenzia delle entrate-ministero dello Sviluppo economico n. 4 del 30 marzo 2017, è stato precisato che l'acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell'attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d'imposta

a partire dal quale si intende avvalersi del regime dell'iperammortamento. Pertanto, per la necessità della data certa della perizia non vi erano dubbi, ma che questo si estendesse alle autocertificazioni è stato chiarito solo ora.

La circolare n. 177355 del 23 maggio 2018, avente come oggetto il cosiddetto «iperammortamento», contiene ulteriori chiarimenti concernenti l'individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell'interconnessione, ma in via indiretta fornisce anche chiarimenti e precisazioni relativamente all'autocertificazione che le imprese devono presentare come passaggio propedeutico per sfruttare la variazione in diminuzione del reddito d'impresa da operare in dichiarazione dei redditi a titolo di iperammortamento.


**Nessuna agevolazione senza autocertificazione.** Tale precisazione emerge allorché la Circolare, fornendo chiarimenti su quali beni possono o meno sfruttare l'agevolazione, tiene in considerazione possibili investimenti effettuati nel corso del primo periodo d'imposta di applicazione della disciplina agevolativa e cioè, per la generalità delle imprese, nel corso del 2017.

Lo fa ipotizzando il caso di beni acquistati e messi in funzione nel corso del 2017 e per i quali, in via prudenziale, l'impresa abbia ritenuto non applicabile l'iperammortamento, ma che invece sulla base dei nuovi chiarimenti siano ammissibili al beneficio. La circolare specifica che sarà possibile recuperare la quota di iperammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018 secondo il meccanismo chiarito

nella circolare n. 4/E del 2017. Ma quando la stessa circolare prospetta che è possibile recuperare l'agevolazione solo nel caso in cui vi sia perizia giurata o attestato di conformità o dichiarazione del legale rappresentante (autocertificazione) emessa entro la data di chiusura del periodo d'imposta di riferimento fa capire che se l'impresa intendeva usare agevolazione nel 2017, entro il 31 dicembre doveva dare data certa ad auto-dichiarazione. Ciò implica che l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce lo slittamento del momento dal quale impresa inizia a fruire del beneficio.

© Riproduzione riservata

**IO ONLINE** La circolare sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)



## ***Bollino dei commercialisti sul canone concordato***

I commercialisti chiedono un ruolo nel rilascio del «bollino» sui contratti di affitto a canone concordato, necessario alle parti per poter fruire delle agevolazioni fiscali. Con una lettera inviata nelle scorse settimane al ministero delle infrastrutture, il Consiglio nazionale della categoria ha richiesto l'inserimento dei propri iscritti «tra i soggetti abilitati al rilascio dell'attestazione di conformità relativamente ai contratti di locazione non assistiti». Il dm 16 gennaio 2017, infatti, ha previsto che le parti possono farsi assistere nella negoziazione dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. In questo caso non è richiesto alcun ulteriore adempimento per poter fruire degli sconti di legge. In presenza di contratti non assistiti, invece, locatore e locatario sono tenuti ad acquisire un'attestazione, rilasciata da almeno una delle predette sigle della proprietà o dell'inquilinato, secondo le modalità definite sulla base di accordi stipulati in sede locali. In assenza della «certificazione di qualità», quindi, non è possibile applicare gli sconti fiscali nelle locazioni a canone concordato (si veda *ItaliaOggi* del 13 febbraio 2018 e del 21 aprile 2018). Benefici che vanno dall'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% ai fini della cedolare secca agli sgravi in materia di Irpef e imposta di registro. Poiché il decreto del Mit contempla solamente le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, tutti i professionisti, compresi commercialisti ed esperti contabili, restano esclusi dalla possibilità di rilasciare tale attestazione. Secondo il Cndcec, tuttavia, «i commercialisti hanno competenza piena in merito alla verifica della conformità degli oneri deducibili e detraibili indicati in dichiarazione, alle relative disposizioni che disciplinano la loro spettanza e dunque anche per la verifica della correttezza delle deduzioni utilizzate relative ai contratti a canone concordato non assistiti». Da qui la richiesta della categoria al governo di essere inseriti tra i soggetti abilitati a concedere il «visto».

**Valerio Stroppa**

© Riproduzione riservata



## Il chiarimento arriva dal Viminale

# Sisma, contributi solo per progetti

DI MATTEO BARBERO

**I** contributi statali a favore dei comuni a rischio sismico valgono per le sole spese di progettazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio non coperte da altri finanziamenti già ricevuti e/o in itinere.

Il chiarimento arriva dal ministero dell'interno che, visti i numerosi quesiti pervenuti in merito alla compilazione di alcuni campi della certificazione di richiesta, ha fornito alcune utili precisazioni.

La voce «Costo complessivo dell'intervento» deve essere riferita al costo previsto per la sola progettazione (per il quale si richiede il contributo). La voce «Quota parte finanziata» deve essere riferita ad altri eventuali finanziamenti per la sola progettazione già assegnati o addirittura erogati. Infine, la voce «Richiesta contributo» determinata per differenza tra le suddette voci, deve essere riferita alla sola progettazione.

Ricordiamo che la materia è disciplinata dall'art. 41-bis del dl 50/2017 e che

le richieste, in base al dm 27/4/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio scorso), devono essere presentate entro il prossimo 15 giugno per la tranche da 25 milioni in distribuzione nell'anno corrente. Per il 2019, invece, la torta salirà a 30 milioni.

Come sempre, ormai, le richieste dovranno viaggiare esclusivamente in modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali («Area certificati-Tbel, altri certificati»), accessibile dal sito internet della direzione centrale, alla pagina <http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>, a decorrere dalle ore 9:00 del 14 maggio 2018 e fino alle ore 24:00 del 15 giugno 2018, a pena di decadenza.

Ogni ente dovrà indicare, per ciascuno dei tre progetti candidabili, tutti i dati richiesti dalla certificazione, pena l'impossibilità di trasmettere la stessa. Inoltre, non saranno considerate le istanze dei comuni che, alla data di presentazione della richiesta, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati Bdap i documenti obbligatori.

— © Riproduzione riservata —



ABILITAZIONE/2

## Geometri, esame a fine novembre

DI MICHELE DAMIANI

Si svolgeranno il 29 ed il 30 novembre gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di geometra e geometra laureato. È quanto previsto dall'Ordinanza del Miur pubblicata ieri sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 41. I candidati potranno presentare le domande da ieri fino al 25 giugno prossimo al collegio territoriale, sede di residenza o di svolgimento del praticantato. Infatti, come stabilito dal dm 15 marzo 1986, «i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami nel comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato». Viene ricordato che il termine ultimo e inderogabile per completare il tirocinio è il 28 novembre. Le domande di ammissione potranno essere presentate anche via Pec; a tal proposito viene chiarito che l'indirizzo mail a cui inviarle non è quello del Consiglio nazionale, ma sarà quello del Collegio di appartenenza del candidato alla prova.



ABILITAZIONE/I

## *Periti, ok ai vecchi praticanti*

DI MICHELE DAMIANI

Potranno partecipare all'esame di abilitazione per la professione di perito industriale coloro che hanno svolto il praticantato o tutti coloro che, assunti come dipendenti, hanno eseguito altre mansioni inerenti alla professione prima del 2012. Questa una delle novità del nuovo esame di abilitazione alla professione, così come risulta dall'ordinanza del Ministero dell'istruzione pubblicata ieri in *Gazzetta Ufficiale* n. 41. Da ieri ogni candidato avrà tempo fino al 24 giugno per presentare la domanda di ammissione. Potranno prendere parte alla prova tutti coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione tecnica e concluso un tirocinio di 18 mesi presso uno studio professionale o un'azienda, oppure i laureati triennali, quadriennali (vecchio e nuovo ordinamento) nelle classi indicate dall'ordinanza del Miur che abbiano svolto un praticantato di 6 mesi. Per coloro che hanno svolto mansioni inerenti alla professione prima del 2012, non è prevista l'iscrizione al registro dei praticanti (ora obbligatoria).

